



COMUNE DI FICCARAZZI
CITTÀ METROPOLITANA DI PALERMO

All. 1)

**DISCIPLINARE DI INCARICO ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE
(O.I.V.) IN FORMA MONOCRATICA, DEL COMUNE DI FICCARAZZI**

L'anno duemilaventidue il giorno _____ del mese di _____

TRA

Il Geom. Giovanni Morana, Responsabile del Settore Amministrativo I del Comune di Ficcarazzi, il quale interviene nel presente atto in nome e per conto della predetta Amministrazione, con sede in Ficcarazzi (PA), via Caduti di Nassirya snc, C.F.: 81002570828),

E

Il/La Dott./Dott.ssa _____ nato/a a _____
il _____
_____ e residente in _____ Via/Piazza
_____, C.F.: _____

PREMESSO CHE

Con determina n. 124 del 29/08/2022 del Settore Amministrativo è stata avviata, mediante pubblicazione di Avviso, la procedura selettiva per la nomina dell'Organismo indipendente di valutazione in forma monocratica del Comune di Ficcarazzi;

Con determina sindacale n. _____ del _____, all'esito della procedura di selezione, è stato nominato quale Organismo Indipendente di Valutazione della prestazione (OIV) per la durata di anni tre il dott./dott.ssa _____

VISTI:

- la legge n.15/2009 "Ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle Pubbliche Amministrazioni";
- il D.Lgs. n.150/2009 "Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15", per la parte concernente gli Enti Locali;
- il D.P.R. 9 maggio 2016 n. 105, recante "Regolamento di disciplina delle funzioni del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri in materia di misurazione e valutazione della performance delle pubbliche amministrazioni";
- il Decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione del 6.08.2020 che ha istituito e disciplinato l'elenco nazionale dei componenti degli Organismi Indipendenti di Valutazione;
- lo Statuto Comunale;
- l'art. 18 del Regolamento comunale sull'Ordinamento Generale degli Uffici e Servizi;

Tra le predette parti si conviene e stipula quanto segue:

Art. 1 - Conferimento dell'incarico

L'Amministrazione Comunale, di seguito denominata "Comune" e come sopra rappresentata, affida al Dott./Dott.ssa _____, di seguito "Professionista", che accetta, l'incarico di componente unico dell'Organismo Indipendente di Valutazione (O.I.V.), ai sensi dell'art. 14 del D.lgs. n. 150/2009.

Art. 2. – Oggetto dell’incarico

L’incarico ha ad oggetto lo svolgimento delle attività definite dall’art. 14 del D. Lgs. n. 150/2009 e ss.mm.ii. nonché dalle leggi e dai regolamenti dell’Ente e dal Regolamento comunale sugli uffici e servizi, individuate nelle seguenti funzioni e attività:

- a) monitoraggio del funzionamento complessivo del sistema della valutazione, della trasparenza e integrità dei controlli interni ed elaborazione di una relazione annuale sullo stato dello stesso, anche formulando proposte e raccomandazioni ai vertici amministrativi;
- b) promozione e attestazione dell’assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza;
- c) misurazione e alla valutazione della performance dell’Ente, dei singoli Settori e dei relativi Responsabili;
- d) validazione della misurazione e valutazione della performance del personale non titolare di Posizione Organizzativa;
- e) validazione (mediante parere preventivo) del Sistema di valutazione e misurazione della performance e di eventuali modifiche allo stesso;
- f) validazione (mediante parere preventivo) del Piano della Performance o equivalente provvedimento di assegnazione degli obiettivi di gestione;
- g) validazione (mediante parere preventivo) del Sistema di graduazione e di pesatura delle posizioni organizzative o di eventuali modifiche allo stesso;
- h) pesatura delle posizioni organizzative;
- i) validazione (mediante parere preventivo) del Codice di Comportamento dell’Ente o di eventuali modifiche allo stesso;
- j) verifica la correttezza dei processi di misurazione e valutazione, nonché dell’utilizzo dei premi secondo i disposti di legge e dei contratti collettivi nazionali e dei contratti integrativi, nel rispetto del principio di valorizzazione del merito e della professionalità;
- k) comunicazione tempestiva delle criticità riscontrate ai competenti organi interni di governo ed Amministrazione, nonché alla Corte dei conti e al Dipartimento per la funzione pubblica;
- l) validazione della Relazione sulla performance, assicurandone la visibilità attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale dell’amministrazione;
- m) verifica i risultati e le buone pratiche di promozione delle pari opportunità.
- n) esercizio dei compiti previsti dal “Sistema di valutazione e misurazione della performance” dell’Ente.

L’incaricato si impegna altresì a rispettare gli obblighi formativi di cui all’art. 6 del citato D.M. 06.08.2020.

Art. 3 - Natura dell’incarico

Le prestazioni di cui al presente disciplinare configurano un rapporto di lavoro autonomo ai sensi degli artt. 2222 –2237 C.C. e verranno espletate prevalentemente dall’incaricato in piena autonomia, senza vincoli di subordinazione, pur nel rispetto degli indirizzi e degli obiettivi dell’Amministrazione, nonché delle scadenze di legge. Le parti dichiarano e danno atto che il rapporto di collaborazione, per la sua stessa natura, esclude l’obbligo a carico del Comune di procedere a qualsivoglia assicurazione assistenziale o previdenziale, così come esclude l’insorgere dell’obbligo alla corresponsione del contributo premi e versamenti di qualunque tipo. L’ O.I.V. risponde esclusivamente al Sindaco e alla Giunta Comunale.

Nell’espletamento del rapporto contrattuale, il professionista dovrà assicurare la presenza in sede per l’espletamento delle principali attività di competenza e ogni qualvolta se ne presenti la necessità.

Art. 4 - Durata dell’incarico

Il presente rapporto contrattuale ha la durata di anni 3 (tre), con decorrenza dalla data di conferimento dell’incarico. Non è ammesso il rinnovo.

L’incarico può essere prorogato per un periodo massimo di 45 giorni, solo nel caso in cui si renda necessario per ultimare attività e procedimenti pendenti di competenza di detto Organismo.

Fermo restando quanto sopra, alla scadenza, il presente incarico cesserà di produrre qualsivoglia effetto tra le parti, senza necessità di recesso.

Art 5 - Compenso

Per lo svolgimento dell'incarico, al professionista verrà corrisposto un compenso annuo pari a euro € 3.500,00, oltre IVA e oneri contributivi previsti per legge se ed in quanto dovuti, non riconoscendo alcun rimborso delle spese di viaggio, vitto e alloggio.

Il compenso verrà corrisposto con cadenza semestrale, da liquidare entro 60 giorni dalla presentazione della fattura elettronica. L'emissione di ogni fattura dovrà essere preceduta dall'invio di una sintetica relazione descrittiva sulle prestazioni eseguite.

In caso di rinuncia, risoluzione e decadenza dell'incarico, sarà liquidato unicamente il compenso dovuto per l'opera prestata sino al momento della cessazione anticipata del rapporto, calcolato in percentuale sui mesi dell'anno solare.

Art. 6 - Mezzi e strumenti per l'assolvimento dell'incarico – accesso agli atti

Il professionista assolverà ad ogni adempimento necessario per l'espletamento del presente incarico con mezzi e strumenti propri o dallo stesso acquisiti a proprie cure e spese.

Per l'espletamento della sua attività, l'OIV ha accesso a tutti i documenti amministrativi dell'Ente e può richiedere, oralmente o per iscritto, informazioni ai titolari di posizione organizzativa. I Responsabili P.O., a loro volta, sono tenuti a collaborare con l'OIV per l'eventuale approfondimento di specifici aspetti inerenti la valutazione dei risultati di cui sono diretti responsabili. Tale collaborazione può essere attuata anche attraverso l'elaborazione di documenti, relazioni o quanto richiesto dall'Organismo stesso.

Le funzioni di referente dell'OIV sono svolte dal Responsabile del Settore Amministrativo che si avvale del supporto della relativa struttura.

Il Segretario Generale fornisce adeguata collaborazione all'OIV in sede di valutazione della performance del personale incaricato di PO.

Art. 7 – Penali

Nel caso di inadempimento o grave ritardo nell'espletamento delle attività oggetto dell'incarico, per qualsiasi ragione imputabile al professionista, questi oltre a dover adempiere nel termine fissato all'attività di cui all'infrazione contestata, sarà passibile di una penalità di importo variabile tra un minimo di euro 50,00 e un massimo di euro 200,00. La quantificazione della penale è correlata alla gravità dell'inadempimento a sua volta determinata in relazione al grado di importanza dell'adempimento, alle conseguenze dell'inadempimento e alla reiterazione delle condotte violative. In caso di grave inadempimento il Comune potrà dichiarare la risoluzione di diritto del contratto. L'applicazione della penale deve essere preceduta dalla contestazione a mezzo Pec da parte dell'Ente della violazione commessa e dalla valutazione dei motivi a discolpa, da rendersi in forma scritta entro il termine perentorio di 10 (dieci) giorni dalla contestazione. Il Responsabile del Settore competente esaminate le eventuali controdeduzioni o decorso il termine per la loro trasmissione applica in via definitiva la penale mediante comunicazione inoltrata a mezzo Pec. Il relativo pagamento dovrà essere effettuato entro quindici giorni dal ricevimento della comminazione. Qualora il professionista non provveda al pagamento, l'Ente potrà rivalersi in compensazione con le somme dovute a titolo di corrispettivo al soggetto incaricato.

Art. 8 - Clausola risolutiva espressa

Il Comune, ferma restando l'applicazione della previsione di cui all'art.1453 Codice Civile, potrà dichiarare, mediante semplice nota indirizzata tramite raccomandata a.r. o Pec al professionista, previa diffida ed eventuale valutazione delle controdeduzioni presentate, la risoluzione di diritto del contratto ex art. 1456 Codice Civile, nei seguenti casi:

- ritardo nello svolgimento delle prestazioni oggetto del contratto, non giustificato e non autorizzato, superiore a 30 (trenta) giorni;

- reiterate violazioni (almeno tre l'anno) della stessa natura degli impegni contrattuali;
- attività e/o comportamenti tali da aver determinato o comunque idonee a determinare danno di qualsiasi natura e /o entità all'Amministrazione, anche all'immagine;
- violazione obbligo riservatezza;
- violazione del Codice di comportamento del Comune di Ficarazzi e del Codice di comportamento nazionale di cui al D.P.R. n. 62/2013;
- mancata comunicazione tempestiva da parte del professionista all'Autorità giudiziaria e alla Prefettura di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei suoi confronti, ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori e di funzionari che abbiano esercitato funzioni relative alla nomina e alla stipula del contratto, sia stata disposta misura cautelare e sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 c.p.;
- disposizione nei confronti del professionista di misura cautelare o di rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319 bis c.p., 319 ter c.p., 319 quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322 bis c.p., 346 bis c.p., 353 c.p. e 353 bis c.p.

In tali casi, l'Ente risolve anticipatamente il contratto, previa contestazione delle inadempienze al professionista ed assegnazione allo stesso di un termine di 10 (dieci) giorni per le eventuali controdeduzioni o per eventuale regolarizzazione delle attività. Decorso inutilmente tale termine o qualora le controdeduzioni non siano ritenute fondate, l'Ente potrà risolvere automaticamente il contratto, senza obbligo di pagamento di alcuna indennità, con l'esclusione dei compensi relativi alle prestazioni già effettuate al momento della risoluzione, ma con diritto dell'Ente all'applicazione di una penale, fatta salva l'eventuale richiesta di risarcimento per ulteriori danni subiti.

A seguito della risoluzione del contratto, l'Amministrazione ha facoltà di affidare l'incarico ad altro professionista giudicato idoneo in sede di selezione.

Art. 9 - Decadenza - Rinuncia

Costituisce causa di decadenza dall'incarico il venir meno dei requisiti integrità di cui all'art. 2 del Decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione del 06.08.2020 recante "Istituzione dell'elenco nazionale dei componenti degli Organismi interni di valutazione della performance", ovvero la cancellazione dall'Elenco nazionale o il mancato rinnovo dell'iscrizione all'Elenco medesimo.

È fatta salva la facoltà del professionista di rinunciare all'incarico, dando un congruo preavviso di 60 giorni.

Art. 10 - Responsabilità

Il Comune è sollevato da ogni responsabilità civile e penale per qualsiasi evento dannoso cagionato all'incaricato durante lo svolgimento dell'attività oggetto del presente disciplinare.

Il professionista è ritenuto responsabile civilmente di qualunque atto o fatto prodotto nel corso della propria attività o per cause riconducibili alla stessa, che cagioni danni a terzi ed a cose di terzi, e si impegna conseguentemente al risarcimento dei relativi danni.

Art. 11. Divieto di pantouflage – Conflitto di interessi e rispetto del Codice di comportamento e misure di prevenzione della legalità

Il professionista, ai sensi dell'art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs. n. 165/2001, dichiara di non avere concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi a ex dipendenti della Stazione appaltante, cessati da meno di tre anni (Responsabili di Settore – Responsabili di procedimento compresi i soggetti di cui all'art. 21 del D.lgs. n. 39/2013) e di essere consapevole che l'accertamento di tali fattispecie determina la nullità del contratto, nonché l'obbligo di restituzione del compenso eventualmente percepito in ragione della nomina.

Ai sensi di quanto disposto dall'art.14, comma 2, del DPR n. 62 del 16.04.13 e dal Codice di Comportamento del Comune di Ficarazzi (PA), il professionista dichiara che non sono intercorsi, nell'ultimo biennio, con il Responsabile del Settore I rapporti contrattuali a titolo privato e di non avere riconosciuto altre utilità al predetto.

Il Responsabile del Settore Amministrativo, con la sottoscrizione del presente disciplinare attesta l'insussistenza di ipotesi di conflitto di interessi alla stipulazione e l'insussistenza di sia in capo a se stesso che ai dipendenti che hanno curato l'istruttoria di relazioni di parentela o affinità entro il secondo grado, o situazioni di convivenza o frequentazione abituale con il professionista.

Il professionista si obbliga all'osservanza delle previsioni, nei limiti della compatibilità, del Codice di Comportamento del Comune di Ficarazzi, visionato sul sito internet dell'Ente sezione Amministrazione Trasparente sezione "Disposizioni Generali" – sotto sezione "Atti Generali" – "Codice disciplinare".

Art. 12 - Obblighi di riservatezza

Tutti i dati, informazioni e documentazione in possesso del professionista in ragione nell'espletamento dell'incarico di cui al presente disciplinare dovranno essere considerati riservati ed è fatto assoluto divieto alla loro divulgazione durante e successivamente alla conclusione del presente rapporto.

Il professionista si impegna a rispettare il segreto professionale su qualsiasi informazione acquisita nello svolgimento del proprio incarico, nonché a rispettare le prescrizioni del GDPR 679/2016 regolante la materia del trattamento e della protezione dei dati personali.

Il soggetto incaricato è obbligato a trattare i dati forniti esclusivamente per finalità connesse alle obbligazioni derivanti dal presente disciplinare, in modo lecito e secondo correttezza, mediante strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza.

Il professionista si obbliga, altresì, a tenere indenne l'Amministrazione da ogni e qualsiasi danno diretto o indiretto, morale o materiale, che possa derivare alla stessa in conseguenza dell'inosservanza degli obblighi di cui al presente articolo.

Art. 12 - Trattamento dei dati personali

Il professionista è informato, ai sensi dell'articolo 13, 1° comma, del Regolamento 679/2016/UE "General Data Protection Regulation", che il trattamento dei dati personali contenuti nel presente contratto avverrà esclusivamente ai fini della stipulazione, per l'esecuzione del rapporto contrattuale e per l'assolvimento degli obblighi previsti in materia dalla normativa vigente.

Gli incaricati (persone autorizzate al trattamento dei dati): personale dipendente del Comune addetto agli uffici deputati alla selezione e alla adozione degli atti conseguenti, nonché alla gestione del rapporto contrattuale (Ufficio del Segretario Generale, Ufficio di segreteria).

L'oggetto del trattamento: dati personali persona fisica (dati anagrafici - codice fiscale).

Le modalità di trattamento e conservazione: Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 32 del Regolamento in materia di misure di sicurezza, ad opera di soggetti appositamente incaricati e in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 29 del Regolamento, che agiranno sotto l'autorità diretta del Titolare del Trattamento.

I dati saranno conservati unitamente al documento che li contiene per il periodo di tempo necessario per il conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati e per l'ulteriore periodo necessario ad ottemperare agli obblighi normativi.

La conservazione e il trasferimento dei dati personali: I dati personali di cui al presente atto sono conservati su server o su supporti digitali o cartacei ubicati all'interno dell'Ente; non saranno trasferiti né in Stati membri dell'Unione Europea, né in Paesi terzi non appartenenti all'Unione Europea.

Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Ficarazzi – il Responsabile del trattamento è il Geom. Giovanni Morana

Si rende noto all'interessato che ha il diritto di proporre reclamo ad una autorità di controllo (in particolar modo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali) ai sensi dell'art. 13 c. 2 lett. d) del Regolamento 679/2016/UE.

Il professionista, con la partecipazione alla procedura, autorizza la pubblicazione nel sito istituzionale internet del Comune del curriculum prodotto.

Art. 13 – Registrazione contratto e spese correlate

Ai sensi dell'art. 10, parte seconda della tariffa allegata al D.P.R. 26.04.1986, n. 131, il presente atto sarà

registrato solo in caso d'uso. Le spese inerenti e conseguenti sono a carico del professionista incaricato, che se le assume.

Art. 14 - Foro competente

Per tutte le controversie che dovessero insorgere in relazione al presente atto, viene individuato quale Foro esclusivamente competente quello di Termini Imerese.

Letto, confermato e sottoscritto.

Ficarazzi, li _____

Il Comune di Ficarazzi
Geom. Giovanni Morana

L'incaricato
